

Normativa in materia di redazione dei bilanci di esercizio quale si configura a partire dagli anni 2005-2006.

➤ Duplice sistema di riferimento in materia di redazione dei bilanci individuali e consolidati

- Vigente normativa in “evoluzione” (integrata dai principi contabili)
 - *Direttiva n. 2001/65/CE*: valutazione “Fair Value” degli strumenti finanziari compresi i derivati (IAS 39)
 - *Direttiva n. 2003/51/CE*: modifica di precedenti direttive al fine di armonizzarle con i principi IAS (16 - 38 - 40)
- Principi contabili internazionali emanati dallo IASB

➤ Regolamento (Ce) n. 1602/2002

- applicazione obbligatoria IAS /IFRS ai conti consolidati delle Società i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati

➤ Regolamenti (Ce): n. 1725/2003, n. 707/2004, n. 2086/2004, n. 2236/2004
n. 2237/2004, n. 2238/2004, n. 211/2005

➤ Decreto Legislativo n. 38/2005

(in attuazione della Legge Comunitaria 2003 - art. 25)

Redazione del bilancio consolidato IAS/IFRS

in base al combinato

Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e D. Lgs. n. 38/2005

Obbligo dal 2005

- Società quotate
- Società non quotate:
 - società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
 - banche italiane
 - società di assicurazioni
 - altri enti finanziari “vigilati”

Facoltà dal 2005

- Società non quotate
 - ad eccezione delle società non quotate di dimensioni minori (ai sensi dell'art. 2435 - *bis* C.C.)

SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IAS/IFRS

La disciplina abilitata ad imporre o ad esonerare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato è quella contenuta nel “*diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili che determina se si debba o meno redigere i conti consolidati*”.

N.B. IAS 27 e SIC 12 indicano le modalità di preparazione e presentazione del bilancio consolidato

- Necessità di coordinamento tra normativa nazionale e principi contabili internazionali
- Momento di intersezione tra le due normative è segnato dal

combinato disposto del

	<i>Regolamento (CE) n. 1606/2002</i>
	<i>D. Lgs. n. 38/2005</i>

DEFINIZIONE DI CONTROLLO

IAS 27.4

Il controllo è il **potere** di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di **ottenere i benefici** dalle sue attività.

CASO DI ESONERO IAS 27 (par. 10)

**Controllante interamente o parzialmente posseduta da
altra entità che redige il bilancio consolidato**

condizioni

- a) Gli eventuali azionisti terzi siano informati e non si oppongano.
- b) Gli strumenti finanziari [di capitale e di debito] non siano quotati in un mercato regolamentato.
- c) La controllante non abbia depositato, (né abbia in corso un processo di deposito), il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori, al fine di emettere strumenti finanziari sui mercati regolamentati.
- d) La capogruppo o controllante intermedia rediga il consolidato secondo i Principi IAS/IFRS.

vincoli da rispettare

IAS 27 (par. 41)

La controllante deve indicare nel proprio bilancio separato:

- a)** che il bilancio presentato è un bilancio separato - l'esercizio dell'opzione di esenzione - la ragione sociale, la sede legale della "controllante" che ha presentato il consolidato secondo i Principi IAS/IFRS - l'indirizzo dove è disponibile tale bilancio consolidato;
- b)** l'elenco delle partecipazioni di rilievo nelle entità controllate, esclusivamente o congiuntamente ad altri, nelle società collegate, specificando: la ragione sociale, la sede legale, la percentuale di capitale posseduta - se differente - la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;
- c)** l'indicazione del criterio di valutazione delle partecipazioni elencate nel punto b).

SITUAZIONI DI CONTROLLO

IAS 27. 13-14

☐ **Controllo di diritto**

Si presume vi sia controllo quando la capogruppo possiede direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea, tranne casi eccezionali nei quali la maggioranza non costituisce controllo;

☐ **Controllo di fatto**

Si presume vi sia controllo quando la controllante pur non avendo la maggioranza assoluta dei voti:

- a) controlla più della metà dei diritti di voto, in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) ha il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- c) ha il potere di nomina o revoca della maggioranza dei componenti il consiglio o altro organo di governo o
- d) ha il potere di indirizzare la maggioranza di voti in tali organi.

La capogruppo deve presentare il bilancio consolidato ed includere tutte le controllate estere e nazionali.

(segue »»»→)

Opzioni call e detenzione del controllo: le fattispecie rilevanti

*Opzione “maturata”
(esercitabile)*

***Dimensione
tempo***

I Controllo	III Controllo
II Assenza di controllo	IV Controllo

*Opzione “non maturata”
(non esercitabile)*


Genuino

***Dimensione
prezzo***


Non genuino

Smobilizzo attività immobilizzate


FASE I^a



FASE II^a




Special Purpose Entity



ALTERNATIVE DI CONSOLIDAMENTO – partecipazione di (M) in (F): 60%


Bilanci individuali di (M) ed (F)



Teoria della capogruppo modificata

Soluzione 1


Metodo Integrale di rivalutazione



Teoria della capogruppo

Soluzione 2


Metodo Integrale con rivalutazione "parziale"



Teoria della proprietà

Soluzione 3

Metodo Proporzionale



Soluzione 4

Metodo del Patrimonio Netto



* Maggiore valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto di Figlia. Tale differenza è riconducibile al maggior valore corrente rispetto al valore contabile delle attività di Figlia all'epoca dell'acquisizione.


Sono esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato

le imprese al vertice
di gruppi di modeste dimensioni

le imprese sottocapogruppo
(a determinate condizioni)

**CONTROLLO RILEVANTE AI FINI DELL'INCLUSIONE
NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO**

L'impresa controllante ...



PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE

metodi analitici e sintetico

